

COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

Codice ente	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 60 in data: 28.12.2018	

VERBALE DI DELIBERAZIONE**DEL CONSIGLIO DEL COMUNE**

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI VENTASSO EX ART. 20 DEL D.LGS 175/2016 E S.M.I.-RICOGNIZIONE AL 31/12/2017

L'anno **duemiladiciotto** addi **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **17,11** nella sala delle adunanze presso il Centro Culturale Polivalente di Busana in Via Canedoli G. Battista n. 16 previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri del Comune di Ventasso.

All'appello risultano:

1 - MANARI ANTONIO	P	9 - MAGLIANI VALTER	P
2 - CORREGGI MARCO FABIO	P	10 - BARGIACCHI PAOLO	P
3 - DOLCI MARTINO	P	11 - CAGNOLI ALESSIA	P
4 - FRANCHINI FEDERICO	P	12 - TORRI CARLO	P
5 - FERRETTI FRANCESCO	P	13 - GALEAZZI LUCA	P
6 - NUCCINI MARIKA	P	14 -	
7 - BERTI PAOLA	P	15 -	
8 - PRIMA VORI CHIARA	P	16 -	

Totale presenti **13**

Totale assenti **0**

Assiste il Vice Segretario del Comune Sig. **DIEMMI DR. GIANLUCA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DOTT. MANARI ANTONIO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D.L.174/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL

SETTORE

F.to Diemmi Dr. Gianluca

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Paoli Laura

Illustra il Vice Segretario.
Nessun altro chiede di intervenire;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
– ovvero, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

PRESO ATTO che, sulla base dell'articolo 26 comma 3 del T.U.S.P., i Comuni "possono comunque mantenere le partecipazioni dirette e indirette in società quotate detenute al 31 dicembre 2015";

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., con deliberazione consiliare n. 41 del 28/09/2017, il Comune di Ventasso ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto di misure di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P.;
- ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dirette e indirette, predisponendo un piano per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione ove ricorrano i seguenti presupposti:

- 1) partecipazioni che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
 - 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
 - 3) sono riconducibili all'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;
- ai sensi dell'articolo 26, comma 11 T.U.S.P., alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

RILEVATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.167 del 22/9/2018 ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni presa d'atto e adozione- trasmissione all'Organo consiliare.", allegato A ove sono elencate le partecipazioni detenute direttamente dal Comune di Ventasso alla data del 31/12/2017, nelle n.6 società di seguito elencate:

ELENCO SOCIETA' DETENUTE DIRETTAMENTE AL 31/12/2017	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITÀ SVOLTA
1)AGAC INFRASTRUTTURE SPA	0,41	la società ha per oggetto la messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento di servizi pubblici locali con particolare, ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato.
2)PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA	0,16	la società ha per oggetto la messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali per la captazione adduzione e distribuzione acqua ad usi civili, fognatura, depurazione e l'erogazione di servizi pubblici in genere.
3) AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.R.L.	0,52	attività di programmazione e progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto
4) LEPIDA SPA	0,0016	fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004.
5) IREN SPA	0,0577	holding società quotata, opera nei settori dell'energia elettrica, termica per teleriscaldamento, del gas, della gestione dei servizi idrici integrati e dei servizi ambientali.
6) S.I.T. Sr	1,94	Costruzione, acquisto, vendita e la gestione diretta e indiretta di impianti sportivi di ogni tipo e genere, la gestione di acquedotti, la gestione e l'organizzazione di manifestazioni promozionali e sportive

CONSIDERATO CHE, la situazione attuale è la seguente:

ELENCO SOCIETA' DETENUTE DIRETTAMENTE ALLA DATA ODIERNA	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE - note
IREN SPA	0,0577	SOCIETA' QUOTATA MANUTENUTA EX LEGE
LEPIDA SPA	0,0016	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,52	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA	0,16	CESSIONE A TITOLO ONEROSO
AGAC INFRASTRUTTURE SPA	0,41	MANTENIMENTO CON AZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE
S.I.T. S.r.l.	1,94%	CESSIONE A TITOLO ONEROSO Approvazione avviso pubblico per la cessione delle quote di partecipazione, approvato verbale di gara deserta, richiesta la liquidazione delle quote possedute in denaro alla società.

DATO ATTO:

- che la revisione periodica delle partecipazioni, da redigere ai sensi dell'articolo 20 del T.U.S.P., riguarda anche le partecipazioni detenute indirettamente dall'ente locale,
- l'articolo 2, comma 1 lettera g) del citato art.20 definisce la partecipazione indiretta come "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica";
- dell'orientamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione VIII, del 15 febbraio 2018, emanato ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;
- che la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, alla quale è stata inviata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Ventasso al settembre 2016, non ha inviato rilievi;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato effettuato sulla base delle linee guida predisposte congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte Dei Conti e pubblicate sul sito del MEF in data 23 novembre 2018;

PRESO ATTO CHE:

- le partecipazioni indirettamente detenute dal Comune di Ventasso al 31/12/2017 per il tramite di propri organismi controllati erano le seguenti:
 - Trasporti integrati e logistica S.r.l. partecipata da ACT al 94,86%
 - Società emiliana trasporti autofiloviari - SETA S.p.A. partecipata da ACT al 15,421%;
 - Trasporto passeggeri emilia-romagna - TPER S.p.A. partecipata da ACT al 3,06%;
 - Autobrennero A22 S.p.A. partecipata da ACT al 0,3258%;
 - Dinazzano Po partecipata da ACT 1,55%;
- l'ente controllato "Azienda Consorziale trasporti- ACT", in quanto amministrazione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera a) del T.U.S.P., deve procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute, come specificato dalle linee guida predisposte congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte Dei Conti e pubblicate sul sito del MEF in data 23 novembre 2018;

DATO ATTO

- che la ricognizione straordinaria effettuata da Azienda Consorziale Trasporti, deliberata dall'assemblea dei soci in data 5/9/2017, presentava le seguenti azioni:

- cessione di quote di partecipazione (Dinazzano Po);
- liquidazione (Tillease indiretta di Trasporti integrati e logistica);
- azione di razionalizzazione (Tper) per riduzione costi del personale;
- società da mantenere (Til, Seta, Autobrennero).

- l'ente controllato "Azienda Consorziale trasporti- ACT", ha **provveduto autonomamente ad approvare la relazione sulle azioni compiute a seguito della revisione straordinaria delle partecipazioni possedute**; che l'Azienda Consorziale trasporti – ACT con l'assemblea dei soci in data 10/12/2018 ha approvato i provvedimenti di razionalizzazione periodica e relazione sulle azioni effettuate che si allegano al presente atto quale allegato C;

- di conseguenza le società detenute indirettamente dal Comune di Ventasso tramite ACT non vengono dettagliate nell'allegato A al presente atto;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che per alcune partecipazioni è necessario procedere ad azioni di razionalizzazione di seguito specificate e suddivise nelle tipologie: cessione/alienazione di quote; liquidazione; contenimento dei costi:

- conferma della cessione delle quote azionarie della società Piacenza Infrastrutture spa già approvata nel provvedimento di revisione straordinaria deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 41 del 28/09/2017. La società è interamente pubblica e ha per oggetto la messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali per la captazione adduzione e distribuzione acqua ad usi civili, fognatura, depurazione delle acque reflue e l'erogazione di servizi pubblici in genere. La società, pur essendo costituita secondo previsione normativa, non è stata ritenuta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (articolo 4, comma 1) in quanto le reti idriche servono il bacino del territorio di Piacenza. Inoltre la società non rispetta i parametri di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b) e c) in quanto non ha dipendenti e svolge attività analoga alla società Agac Infrastrutture.

In considerazione della complessità delle procedure per pervenire alla alienazione, nel corso del 2018, con atto consiliare n. 56 del 28/05/2018, è stata stipulata una convenzione tra Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e comuni aderenti soci di Piacenza Infrastrutture che prevede l'affidamento al Comune di Reggio Emilia di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione delle azioni con piena delega ad agire in nome per conto di tutti i comuni reggiani soci.

Successivamente, con Determina Dirigenziale n. 1033 in data 28/06/2018 è stata pubblicata la manifestazione di interesse per l'acquisizione delle azioni della società detenute dai comuni reggiani soci.

Con Determina Dirigenziale n. 1384 del 11/09/2018 si è preso atto dell'esito negativo della procedura e si è prevista, così come indicato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 135 del 25/9/2017, la possibilità di procedere all'esercizio della negoziazione diretta con altri soggetti pubblici, come stabilito dall'articolo 10 dello Statuto della società, il quale prevede che le azioni siano trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici.

In data 13/09/2018 è stato richiesto tramite lettera trasmessa via PEC al Comune di Piacenza, socio di maggioranza della società, l'interesse ad intraprendere una trattativa diretta per l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario;

- conferma della cessione delle quote azionarie della società S.I.T. Srl:

Con deliberazione di C.C. n. 41 del 28/9/2017 ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 del D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute-individuazione partecipazione da alienare-determinazioni per alienazione”, il Consiglio Comunale di Ventasso ha deliberato di alienare le quote possedute della società S.I.T. S.r.l.; Non è possibile individuare risparmi di spesa derivanti dalla dismissione delle quote in quanto il Comune di Ventasso non eroga contributi né acquista servizi dalla società.

SITUAZIONE ALLA DATA ODIERNA

Con deliberazione n. 166 di Giunta Comunale del 22/09/2018 sono state individuate le modalità di vendita dell'intera partecipazione azionaria detenuta dal Comune Di Ventasso nella Società S.I.T. S.R.L ed è stato approvato lo schema di Avviso Asta Pubblica.

Con determina n. 166/2018 del Responsabile del servizio finanziario è stata indetta asta pubblica per la vendita dell'intera quota di partecipazione detenuta dal Comune in società S.I.T. Srl, approvato l'avviso e i relativi allegati, il valore a base d'asta stabilito in € 296,31 pari al valore della partecipazione. Con determinazione n. 807 è stato approvato il verbale di gara con il quale si dichiara la gara andata deserta perché entro i termini fissati dal bando per la presentazione delle offerte, non è pervenuta nessuna offerta. Con lettera a firma del Legale rappresentante dell'Ente, in data 6/12/2018 trasmessa via pec alla società S.I.T., è stata richiesta la liquidazione in denaro della quota di partecipazione posseduta dal Comune di Ventasso in S.I.T. Srl ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 175/20169 e s.m.i. in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 ter e quater del codice civile. La pec trasmessa alla società S.I.T. srl non è stata consegnata perché l'indirizzo pec è stato revocato, il 7/12/2018 è stata inviata richiesta di liquidazione con una raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo della sede legale della società e una raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente del Consiglio di amministrazione della società S.I.T. srl.

- conferma delle azioni di contenimento dei costi per la società Agac Infrastrutture spa già approvata nel provvedimento di revisione straordinaria deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 41 del 28/09/2017: la società ha tutt'ora in corso la procedura di rinegoziazione di strumenti finanziari derivati attivata nel corso del 2015, come dettagliato nell'allegato B al presente atto. I tempi dell'operazione non dipendono dalla società ma dalle procedure di mediazione in corso presso il Tribunale. Solo dopo il compimento di tutto l'iter del procedimento di rinegoziazione sarà possibile specificare i risparmi derivanti dall'operazione;

RICHIAMATO l'articolo 26 comma 3 del T.U.S.P. in base al quale i Comuni “possono comunque mantenere le partecipazioni dirette e indirette in società quotate detenute al 31 dicembre 2015” e pertanto si mantiene ex lege la partecipazione diretta in Iren spa;

Preso atto di quanto sopra evidenziato relativamente alle azioni di razionalizzazione, si da atto del mantenimento delle seguenti partecipazioni dirette in quanto ritenute strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente come dettagliato nell'allegato A:

- partecipazioni dirette:

- 1) - Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale srl;
- 2) - Lepida spa;
- 3) - Agac Infrastrutture spa (oggetto di azioni di contenimento costi sopra dettagliate);

- partecipazioni indirette: sono quelle indicate nel piano di razionalizzazione approvato da ACT inserite nell'allegato C

ATTESO che si procederà ad attivare le procedure amministrative più adeguate per dar corso alle azioni contenute nella revisione straordinaria in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i termini di legge;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione in data 20.12.2018 prot. n. 19473 ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: Presenti n. 13 votanti n. 13 favorevoli n. 13 astenuti nessuno, contrari nessuno, all'unanimità'

DELIBERA

1. di approvare la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 175/2016, come dettagliate nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di mantenere, per le motivazioni espresse nelle premesse e nell'allegato A alla presente deliberazione che si richiamano integralmente, le seguenti partecipazioni dirette:

- Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale srl;
- Lepida spa;
- Agac Infrastrutture spa (oggetto di azioni di contenimento costi sopra dettagliate);
- Iren spa (in quanto società quotata);

3. di mantenere le partecipazioni indirette che l'Azienda Consorziale trasporti – ACT nell'assemblea dei soci in data 10/12/2018 ha approvato nei provvedimenti di razionalizzazione periodica e relazione sulle azioni effettuate, che si allegano al presente atto quale allegato C;

4. di prendere atto della relazione tecnica alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come dettagliata nell'allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5. di approvare le azioni di razionalizzazione per le società di seguito specificate richiamando integralmente le motivazioni espresse in premessa al presente atto e nell'allegato A e B alla presente deliberazione:

- conferma della cessione quote azionarie delle società Piacenza Infrastrutture spa dando atto che l'alienazione della partecipazione verrà effettuata mediante negoziazione diretta ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del T.U.S.P. in quanto sussistono i presupposti per procedere ad una trattativa diretta con altri soggetti pubblici come stabilito dall'articolo 10 dello Statuto il quale prevede che le azioni della società siano trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici;
- conferma della richiesta di liquidazione in denaro della quota di partecipazione in società S.I.T. Srl e cessione delle quote della società S.I.T. .
- conferma dell'azione di contenimento dei costi relativamente alla procedura di rinegoziazione di strumenti finanziari derivati della società Agac Infrastrutture spa;

6. di dare atto che si procederà ad attivare le procedure amministrative più adeguate per dar corso alle azioni di razionalizzazione previste nell'allegato A in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i termini di legge;

7. di autorizzare il Responsabile del Servizio Affari Generali ad attivare le procedure amministrative per dare attuazione alle misure di razionalizzazione;

8. di dare atto che l'ente controllato "Azienda Consorziale trasporti- ACT", in quanto amministrazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera a) del T.U.S.P., ha adottato **un autonomo provvedimento**

di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute come specificato dalle linee guida predisposte congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte Dei Conti e pubblicate sul sito del MEF in data 23 novembre 2018;

9. di dare atto dell'approvazione dei provvedimenti di razionalizzazione periodica e relazione sulle azioni effettuate da parte dell'Azienda Consorziale trasporti – ACT, così come deliberato dall'assemblea dei soci in data 10/12/2018, che si allegano al presente atto quale allegato C;

10. di trasmettere, ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del T.U.S.P., la presente deliberazione alla competente struttura del Ministero delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo messo a disposizione degli enti;

11. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Infine il Consiglio, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza al fine di dar corso a quanto previsto dalla normativa del D.Lgs. 175/2016, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Dlgs. 267/2000, dichiara con la seguente votazione presenti n. 13 votanti n. 13 favorevoli n. 13 astenuti nessuno, contrari nessuno la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
DOTT.MANARI ANTONIO**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DIEMMI DR. GIANLUCA**

ATTESTAZIONE

Il Sottoscritto Segretario del Comune di Ventasso, attesta che la presente deliberazione

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Ventasso, per quindici giorni consecutivi **a partire da oggi**, in ottemperanza all'articolo 124, commi 1 e 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, come modificato dal D.L.174/2012.

Addì, 04.01.2019

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DIEMMI DR. GIANLUCA**

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Addì,

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DIEMMI DR. GIANLUCA**
